

Compro oro: come iscriversi al registro

Augusto De Biasio - Francesca Pecorari - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners

Conto alla rovescia per l'avvio del registro degli operatori compro oro: il registro gestito dall'OAM, l'Organismo degli agenti e mediatori creditizi, sarà operativo dopo la pausa estiva. Lo ha chiarito l'OAM a seguito della pubblicazione del D.M. 14 maggio 2018 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito le caratteristiche e le modalità tecniche per l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro. L'OAM ha tre mesi di tempo, a partire dall'entrata in vigore del decreto, per avviare la gestione del Registro. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del registro, i soggetti interessati dovranno presentare istanza di iscrizione in via telematica. In caso di omessa iscrizione, si configura il delitto di esercizio abusivo della professione.

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 92/2017, con il D.M. 14 maggio 2018 il Ministero dell'Economia e delle finanze ha individuato la procedura tecnica per la trasmissione e aggiornamento dei dati del **registro degli operatori compro oro** con l'obiettivo di rendere disponibili alle autorità competenti le informazioni riguardanti gli operatori.

Leggi anche

- [Compro oro: stabilite le modalità tecniche d'invio dei dati al registro](#)
- [Compro oro: registro a prova di privacy](#)
- [Registro Compro oro: rischio burocrazia per gli operatori del settore](#)
- [Compro-oro: in consultazione le regole sul Registro degli operatori](#)

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 92/2017, l'esercizio dell'attività di compro oro è riservato agli operatori iscritti in apposito registro istituito presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM).

Per "**attività di compro oro**" si intende l'attività concernente l'effettuazione di operazioni di compro oro che può essere esercitata **in via esclusiva o secondaria** rispetto all'attività principale.

Come iscriversi al registro

Ai fini dell'iscrizione nel registro, l'art. 3 del decreto stabilisce che i soggetti interessati sono tenuti a richiedere l'iscrizione nel registro degli operatori compro oro con apposita **istanza** inviata **telematicamente** all'OAM alla quale devono essere allegate, oltre che la copia dei documenti di identificazione dell'operatore (per le persone giuridiche, del legale rappresentante), anche:

- l'attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente, che provi la validità della licenza;
- copia del versamento del **contributo** dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.

Nota bene

L'iscrizione o la permanenza dell'operatore nel registro è **preclusa** nel caso di **omesso**

versamento del contributo. Il D.M. 14 maggio 2018 prescrive all'OAM di tenere conto, al fine di determinare il contributo dovuto, della **natura giuridica** e della **complessità organizzativa** dell'operatore (da desumere in base al numero di sedi operative, di preposti e al carattere esclusivo o secondario dell'attività di compro oro esercitata).

Trenta giorni per disporre o negare l'iscrizione nel registro

L'OAM dispone o nega l'iscrizione del compro oro nel registro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. Una volta verificata la regolarità della documentazione inviata, l'OAM attribuisce all'iscritto un codice identificativo unico.

Nel caso in cui sia necessaria un'**integrazione dell'istanza** inviata, il termine di 30 giorni può essere **sospeso** una sola volta e per un periodo massimo di 15 giorni: in tale ipotesi, l'OAM è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'istante il quale provvede ad effettuare l'integrazione richiesta entro 15 giorni dalla ricezione dell'avviso.

Trascorso tale termine, l'OAM:

- dispone l'iscrizione dell'istante oppure
- rigetta l'istanza, motivando le ragioni della mancata iscrizione nel registro. Ciò, tuttavia, non preclude la possibilità per l'operatore interessato di presentare una nuova istanza.

Qualora, successivamente all'iscrizione, intervengano **variazioni** dei dati comunicati, gli operatori compro oro sono tenuti a comunicarlo all'OAM entro dieci giorni dall'avvenuta variazione.

Come si compone il registro

L'art. 4, comma 6, del decreto affida all'OAM il compito di garantire la tenuta del registro degli operatori compro oro, l'aggiornamento dei dati, la corretta gestione e conservazione dei documenti richiesti per l'iscrizione e per la permanenza nel registro e, a tal fine, l'Organismo può procedere ad effettuare controlli a campione.

Il registro dei compro oro prevede **due distinte sezioni**: una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato.

Nella **sezione ad accesso pubblico**, vengono annotati i dati trasmessi dall'operatore compro oro ai fini dell'iscrizione nel registro e le eventuali successive variazioni, mentre nella **sottosezione ad accesso riservato** sono annotati, oltre ai dati presenti nella sezione ad accesso pubblico, anche i seguenti dati:

- gli estremi dei **decreti sanzionatori** emessi per violazioni relative agli obblighi di identificazione della clientela, di conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette;
- gli estremi dei provvedimenti di sospensione dall'esercizio dell'attività di compro oro adottati dal Ministero dell'Economia e delle finanze;
- gli estremi dei provvedimenti di cancellazione dal registro;
- gli estremi dei provvedimenti sanzionatori di richiamo, sanzione pecuniaria, sospensione e cancellazione dagli elenchi e registri tenuti dall'OAM, adottati a carico di un medesimo soggetto (per le persone giuridiche, gli estremi degli atti adottati dall'OAM a carico di titolari di poteri di amministrazione, direzione e controllo del soggetto sanzionato).

Obblighi per gli operatori compro oro

In considerazione della mancanza di una specifica disciplina per gli operatori compro oro, con il D.Lgs. n. 92/2017 il Legislatore ha individuato precisi obblighi a carico di tali soggetti che non

erano stati espressamente ricompresi dalla direttiva n. 2015/849/UE (IV Direttiva antiriciclaggio, modificata dalla [direttiva n. 2018/84/UE del 30 maggio](#)) tra i destinatari della normativa antiriciclaggio.

Nello specifico, il D.Lgs. n. 92/2017 ha introdotto una disciplina completa del settore compro oro, prevedendo per i soggetti interessati adempimenti in materia di:

- **identificazione della clientela**, che deve avvenire prima dell'esecuzione dell'operazione;
- **conservazione dei dati** acquisiti per un periodo di 10 anni;
- **segnalazione di operazioni sospette**, che devono essere inviate all'UIF;
- istituzione di un apposito **registro** gestito dall'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), l'**iscrizione** al quale è **presupposto necessario** per l'esercizio dell'attività;
- **limite all'utilizzo di denaro contante**: viene previsto l'obbligo di effettuare operazioni di importo pari o superiore a 500 euro unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante, sia quando l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato sono effettuati con un'unica operazione sia quando vi siano più operazioni frazionate. In tale ipotesi, il MEF (nella [sezione FAQ](#) pubblicata sul sito del Dipartimento del Tesoro) ha precisato che "è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge", con l'obiettivo di eludere le disposizioni normative;
- **tracciabilità delle operazioni**: gli operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un **conto corrente destinato** esclusivamente per le movimentazioni finanziarie eseguite per il compimento di operazioni di compro oro. Al riguardo, il MEF (nella sezione FAQ) ha precisato che, qualora lo svolgimento dell'attività di compro oro avvenga in più sedi operative, è necessario che ciascuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente in conformità a quanto previsto dalla normativa per i compro oro. Per ogni operazione compiuta, gli operatori compro oro sono tenuti a predisporre una **scheda numerata progressivamente** in cui vengono riportati i dati elencati nell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 92/2017 (tra cui i dati identificativi del cliente, descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, importo corrisposto e mezzo di pagamento utilizzato).

Quali sanzioni in caso di inadempimento?

Qualora l'attività di compro oro venga esercitata in **assenza dell'iscrizione** nel registro tenuto dall'OAM, il D.Lgs. n. 92/2017 introduce il delitto di **esercizio abusivo della professione** con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 2.000 a 10.000 euro.

Nel caso di **inosservanza** dell'obbligo di **comunicare all'OAM** ogni **modifica dei dati**, successiva all'iscrizione, entro 10 giorni dall'intervenuta variazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro, triplicata in caso di violazioni gravi, ripetute e sistematiche.

Tuttavia, la sanzione è ridotta a 500 euro se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini.

Specifiche sanzioni amministrative pecuniarie vengono inoltre previste in caso di:

- **omessa identificazione del cliente** per la quale è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro;
- **mancata conservazione dei dati**, dei documenti e delle informazioni, fattispecie per la quale viene prevista la medesima sanzione stabilita per l'omessa identificazione del cliente;
- **omessa o tardiva effettuazione** della **segnalazione di operazioni sospette** la cui sanzione pecuniaria è prevista da un minimo di 5.000 fino a un massimo di 50.000 euro.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittale nei

casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche, mentre possono essere ridotte fino a 1/3 qualora le violazioni siano ritenute di minore gravità.

Come precisato dal MEF, sulla base di quanto stabilito dall'art. 11, D.Lgs. n. 92/2017, spetta alla Guardia di Finanza il controllo sul rispetto da parte dei compro oro degli obblighi normativamente stabiliti e il potere di accertarne e contestarne le eventuali violazioni.

Leggi anche [Compro oro: sulle violazioni competenza esclusiva alla Guardia di Finanza](#)

A completamento della disciplina di quanto fin qui descritto, occorre tenere presente che il Comando Generale della Guardia di Finanza, con la [circolare del 7 luglio 2017, prot. n. 210557/2017](#), ha fornito le indicazioni operative in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 92/2017 evidenziando come il campo di applicazione della disciplina prevista per i compro oro si estenda a tutti quegli operatori che intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi.